



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2012

=====

ADDI' 02/11/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 538

Oggetto:

Individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo in località "Le Prata" - Comune di Ronciglione - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.



LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991 n. 74 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 11 aprile 1985 n. 36";

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n° 42 che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.;

CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10/02/2006 n° 4 - parte terza;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente nella seduta del 10 dicembre 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 330 dell' 8 maggio 2009 "Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo in località Le Prata - comune di Ronciglione. Attuazione della D.G.R. n° 5817 del 14/12/1999";

CONSIDERATA la relazione tecnica d'ufficio dell'Arca Difesa del Suolo - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli del 4 luglio 2006 prot. n. 109688;

VISTE le note con le quali si certifica l'avvenuta pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale dell' 8 maggio 2009 n. 330, presso l'Albo Pretorio dei comuni interessati: Ronciglione (prot. 9094 del 29/04/2010) e Caprarola (prot. 6212 del 24/09/2011);

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito;

per quanto in premessa;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo in località "Le Prata" - comune di Ronciglione, così come sono riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 maggio 2009 n° 330 e nell'allegata cartografia che fa parte integrante della presente deliberazione (zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata, zona di protezione);
(All. I: CTR Delimitazione delle Aree di Salvaguardia)



2. che siano osservate le prescrizioni dettate nella relazione tecnica d'ufficio dell'Area Difesa del Suolo - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli del 4 luglio 2006 prot. n. 109688:
- la prevista collocazione da PRG, dell'area per insediamenti industriali all'interno dell'area di rispetto, è attualmente incompatibile, si ritiene necessario pertanto che siano adottati interventi per la messa in sicurezza e protezione delle falde acquifere (idonei sistemi di canalizzazione delle fognature e sistemi di protezione);
 - il tratto della strada Provinciale interessato dovrà essere dotato di idonee opere di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque, allo scopo di prevenire possibili sversamenti di liquidi inquinanti;
 - in relazione alle problematiche di tipo biologico ed ai valori di conformità dei parametri richiesti per la potabilità delle acque, siano adottati tutti i possibili interventi di messa in sicurezza degli impianti zootecnici (centri di pericolo) presenti nell'area di protezione.
3. che la zona di tutela assoluta deve essere acquisita dal gestore dell'acquedotto ed adibita esclusivamente alle opere di captazione; la suddetta zona, recintata, deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, rendendo interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, devono essere rimosse. Eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono l'isolamento delle falde attraversate;
4. che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione e che tale divieto sia indicato, da parte del gestore, con appropriata segnaletica;
5. che nelle zone di rispetto, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- o dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - o accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - o aree cimiteriali;
 - o apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - o apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - o gestione dei rifiuti;
 - o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - o centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - o pozzi perdenti;
 - o pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - o è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
6. che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. E' fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori della zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;
7. che nelle zone di rispetto devono essere messi in sicurezza i centri di pericolo esistenti;
8. che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; tali attività sono quelle che in qualunque momento del ciclo produttivo utilizzino, trattino o detengano sostanza liquide o solide che possano determinare il deterioramento della qualità delle acque;
9. che nelle zone di rispetto non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni indicati nei punti 5, 6, 7 e 8;



10. che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, dovrà rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, comunque non devono interferire con la falda;
 - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
 - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
 - tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde.
11. che gli insediamenti residenziali e i centri abitati presenti nella zona di protezione, ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, oltre alle misure precauzionali elencate nel punto 10, dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate. Dovranno essere adottati tutti i possibili interventi di messa in sicurezza degli impianti zootecnici presenti;
12. di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;

Le competenze in materia di controllo previste dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio;

La cartografia allegata ^e sono consultabili presso la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Conservazione Qualità Ambiente;

Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nella planimetria allegata, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 26 NOV. 2012



ALLEGATO 1


se C.T.R.



Zona di Rispetto Ristretta



Zona di Rispetto Allargata



Zona di Protezione

ALLEG. alla DELIB. N. 538
DEL 2 NOV. 2012



Scala 1:40.000

0 500 1.000 2.000
Metri

Pozzo Le Prata

Delimitazione delle Aree di Salvaguardia su ba

